

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

aggiornato al 15 marzo 2022

Premessa

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono una sintesi della normativa fiscale applicabile alla previdenza complementare in quanto destinate esclusivamente a fornire agli associati un primo orientamento in materia. Non possono pertanto considerarsi esaustive del regime fiscale della previdenza complementare, per una più completa conoscenza del quale si rinvia alle norme di legge e alle interpretazioni ufficiali.

I principali testi legislativi di riferimento sono:

- Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni;
- Testo Unico delle Imposte sui Redditi – T.U.I.R., di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni;
- Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni.

Le principali interpretazioni ufficiali fornite dal Ministero delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate sono contenute nelle circolari:

- Circolare 2/E del 13 febbraio 2015;
- Circolare 26 novembre 2012, n. 102/E;
- Circolare 18 dicembre 2007, n. 70/E;
- Circolare 6 agosto 2001, n. 78/E;
- Circolare 20 marzo 2001, n. 29/E;
- Circolare 9 ottobre 1998, n. 235;
- Circolare 29 marzo 2018 n. 5/E;
- Risoluzione 16 febbraio 2022 n. 9/E.

Va inoltre tenuto presente che il regime fiscale delle prestazioni fornite dalle forme pensionistiche complementari è differenziato temporalmente, con necessità di tenere distinto il montante complessivo secondo i seguenti periodi di accumulo:

- Fino al 31.12.2000
- Dal 1.1.2001 al 31.12.2006
- Dal 1.1.2007

Regime fiscale dei contributi

I contributi versati dagli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo complessivo non superiore a 5.164,57 euro. Ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro. Il TFR eventualmente destinato alle forme pensionistiche complementari non costituisce anticipazione del TFR stesso e non rileva ai fini del predetto limite di deducibilità.

Il limite annuo di 5.164,57 euro comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto.

L'aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato – ovvero alla data in cui sorge il diritto alla prestazione - i versamenti che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Le somme versate dall'aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di 5.164,57 euro). Sulle somme eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (non dedotto).

Al lavoratore di prima occupazione che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (25.822,85 euro, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a 2.582,29 euro in ciascun anno.

Regime fiscale del Fondo Pensione e dei rendimenti

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, ai sensi della legge 23 dicembre 2014 n. 190, applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta (rendimento annuale) fatta eccezione per i rendimenti derivanti dai titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella cosiddetta "white list", tassati al 12,50%. L'imposta viene prelevata annualmente dal patrimonio del fondo pensione.

I rendimenti assoggettati all'imposta sostitutiva sono esenti da tassazione al momento della erogazione della prestazione pensionistica complementare.

Regime fiscale delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti

Regime fiscale delle prestazioni pensionistiche

Le prestazioni pensionistiche devono obbligatoriamente essere richieste in forma di rendita per almeno il 50% del montante finale accumulato (nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la prestazione può essere erogata interamente in forma di capitale).

Fanno eccezione a tale regola i cosiddetti "vecchi iscritti" cioè coloro che risultano già iscritti alla data del 29.4.1993 a una forma pensionistica complementare già esistente alla data del 15.11.1992, i quali hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31.12.2006 per il montante accumulato a partire dal 1.1.2007.

I "vecchi iscritti" possono peraltro richiedere la liquidazione complessiva della posizione in forma di capitale con l'applicazione integrale della nuova normativa fiscale nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante accumulato a partire dal 1.1.2007 sia inferiore al 50% del predetto assegno sociale.

Per la parte della prestazione pensionistica, sia in capitale, sia in rendita, corrispondente al montante accumulato dall' 1.1.2007 la tassazione avviene in via definitiva con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 15% sull'importo della prestazione al netto della parte corrispondente ai rendimenti annualmente già assoggettati all'imposta sostitutiva e alla parte dei contributi eventualmente non dedotti. L'aliquota della ritenuta a titolo d'imposta del 15% si riduce di 0,3 punti percentuali per ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari.

Nel caso di prestazione in forma di rendita, i rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita erogata sono tassati con imposta sostitutiva del 26%.

La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta soggetta alla previgente disciplina fiscale con assoggettamento a IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva per le prestazioni in rendita.

Regime fiscale di anticipazioni e riscatti

In relazione al montante accumulato dal 1.1.2007, le anticipazioni e i riscatti sono, in via generale, soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta applicata sul

relativo ammontare imponibile nella misura del 23%.

La legge prevede tuttavia delle particolari situazioni in presenza delle quali la ritenuta a titolo d'imposta si applica nella stessa misura prevista per le prestazioni pensionistiche e cioè con l'aliquota del 15%, eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3 punti percentuali per ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali.

Le situazioni agevolate sono:

- anticipazione (per un importo non superiore al 75% della posizione individuale maturata) richiesta a fronte di spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sè, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- riscatto parziale (per un massimo del 50% della posizione individuale maturata) determinato dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra 1 e 4 anni o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione;
- riscatto totale nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per oltre 4 anni;
- riscatto della posizione operato dagli eredi a causa della morte dell'aderente.

Anche per le anticipazioni e i riscatti, la quota maturata fino al 31 dicembre 2006 resta soggetta alla previgente disciplina fiscale con assoggettamento a IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata nella generalità dei casi e della tassazione progressiva per i riscatti volontari.

Rendita integrativa temporanea anticipata (c.d. RITA)

Ai fini della determinazione del relativo imponibile fiscale, la rendita è imputata prioritariamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007. Su tutto l'ammontare erogato trova applicazione la tassazione agevolata a titolo d'imposta - definitiva - del 15% decurtata dello 0,30%, in relazione all'anzianità di partecipazione, con un limite massimo di riduzione del 6%). L'Agenzia delle Entrate, nel dicembre 2021 con intervento di consulenza giuridica - tradottosi nella risoluzione n.9/e del 16 febbraio sc. -, si è pronunciata, fra l'altro, in tema di trattamento tributario della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA) precisando che - dal momento che la RITA, per sua definizione, è una prestazione "temporanea" in capitale, a erogazione frazionata, che non entra nell'immediata disponibilità del beneficiario se non nella misura della singola rata percepita (come peraltro chiarito dalle indicazioni offerte dalla Covip) - la misura dell'aliquota applicabile continua a ridursi, in ragione dell'aumentare dell'anzianità di iscrizione al fondo.

Premi di risultato e Welfare aziendale

La Circolare n. 5/E del 29 marzo 2018, redatta dall'Agenzia delle Entrate d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fornisce chiarimenti in relazione alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2017 e 2018 alla disciplina di favore sulle retribuzioni premiali (premi di risultato e somme derivanti dalla partecipazione agli utili) e sul welfare aziendale. Tale disciplina prevede l'applicazione, in via strutturale, di un regime fiscale di favore sulle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di premi di risultato, collegati ad incrementi di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione previsti dalla contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale o territoriale), ovvero sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. In particolare, i premi di risultato erogati sotto forma di contribuzione alla previdenza complementare:

non sono assoggettati a tassazione anche se superano il limite di deducibilità dal reddito di 5.164,57 previsto dall'art. 8, commi 4 e 6 del D.Lgs. n. 252/2005;

non concorrono alla formazione della base imponibile delle prestazioni previdenziali, alla stessa stregua dei contributi non dedotti. A tale ultimo fine, l'acquisizione da parte del Fondo dei dati, attraverso il sistema di welfare aziendale di Unicredit, consente l'esatta individuazione degli importi ai fini dell'esenzione fiscale in fase di erogazione.